II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1986

che autorizza gli Stati membri a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni per l'immissione in consumo di taluni prodotti siderurgici originari di taluni paesi terzi contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e immessi in libera pratica nella Comunità

(86/400/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

viste le richieste presentate dagli Stati membri,

considerando che, secondo le disposizioni del trattato CECA, il principio della libera circolazione si estende necessariamente ai prodotti originari dei paesi terzi immessi in libera pratica in uno Stato membro;

considerando che negli scambi intracomunitari queste disposizioni sono di ostacolo al requisito, sia pure soltanto formale, delle licenze di importazione o di qualsiasi altra procedura analoga;

considerando che, per far fronte alla crisi nel settore della siderurgia la Commissione ha adottato misure che incidono sia sul piano interno sia su quello esterno; che, in tale contesto, sono state adottate misure nei confronti delle importazioni di taluni prodotti originari di taluni paesi terzi, al fine di assicurare il rispetto delle tradizionali correnti di scambio fra la Comunità e tali paesi anche a livello regionale;

considerando che tuttavia l'insieme di tali misure non è tale da eliminare il rischio di deviazioni di traffico dei prodotti di cui trattasi;

considerando che, in tali circostanze, occorre assicurare in primo luogo una conoscenza completa delle importazioni di prodotti originari dei paesi terzi in libera pratica prevedibili in taluni Stati membri e delle condizioni alle quali esse vengono effettuate; che occorre pertanto autorizzare gli Stati membri ad istituire una sorveglianza preventiva su tali importazioni, subordinandole alla concessione di un titolo di importazione;

considerando che tale titolo di importazione deve essere concesso automaticamente, entro una determinata scadenza e per tutte le quantità richieste;

considerando che tali misure di sorveglianza devono essere rigorosamente limitate nel tempo;

considerando che, al fine di evitare che il controllo dell'origine costituisca un ostacolo agli scambi intracomunitari, occorre prevedere che in generale, nel momento in cui vengono assolte le formalità di importazione di un prodotto proveniente da un altro Stato membro, gli Stati membri debbano limitarsi a chiedere all'importatore una semplice dichiarazione relativa all'origine del prodotto, nella misura in cui l'importatore possa ragionevolmente conoscerla,

considerando che è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione periodicamente i risultati della sorveglianza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli Stati membri elencati in allegato sono autorizzati, ciascuno per quanto di sua competenza, a subordinare alla presentazione alle autorità competenti del rilascio di un titolo di importazione, le importazioni per immissione al consumo (denominate in appresso importazioni) dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA elencati in allegato, originari dei paesi terzi menzionati in allegato e immessi in libera pratica negli altri Stati membri.

2. Il titolo di importazione è rilasciato o vistato dagli Stati membri, gratuitamente e per tutte le quantità richieste, immediatamente dopo la ricezione della domanda e comunque entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda stessa.

3. Il titolo di importazione ha una validità di tre mesi.

4. I titoli di importazione completamente utilizzati saranno rispediti immediatamente all'ufficio che li ha rilasciati. I titoli non utilizzati o utilizzati soltanto in parte saranno rispediti all'ufficio che li ha rilasciati, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di validità.

Articolo 2

1. Nella domanda dell'importatore devono essere indicati :

a) il paese d'origine e lo Stato membro di provenienza ;
b) la designazione della merce, con il numero del codice Nimexe ;
c) la quantità dei prodotti in tonnellate ;
d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e il numero di telex del richiedente ;
e) gli elementi che comprovano l'immissione in libera pratica. In mancanza di tali elementi, la validità del titolo di importazione è limitata a un mese a decorrere dal suo rilascio ;
f) le caratteristiche che dimostrino, eventualmente, che si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati ;
g) gli estremi di un'eventuale precedente domanda di titolo di importazione relativa agli stessi prodotti.

Gli Stati membri non possono chiedere indicazioni supplementari.

2. L'importatore deve dichiarare che la domanda presentata per il rilascio del titolo di importazione è esatta e presentare due copie del o dei contratti di acquisto che l'hanno motivata oppure della o delle conferme di ordinazione del venditore.

Articolo 3

1. Allorché vengono assolte le formalità di importazione di prodotti che siano oggetto di misure intracomunitarie di sorveglianza, le autorità competenti dello Stato membro di importazione possono chiedere all'importatore di indicare l'origine dei prodotti sulla dichiarazione doganale o sulla domanda di titolo di importazione.

2. Possono essere chieste giustificazioni complementari solo se queste, in presenza di dubbi seri e fondati, siano indispensabili al fine di assicurare la vera origine del prodotto in questione. Tuttavia, la richiesta di giustificazioni complementari non può di per sé ostacolare l'importazione delle merci.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese :

a) le quantità espresse in tonnellate per le quali i titoli di importazione sono stati rilasciati nel corso del mese precedente ;
b) le quantità espresse in tonnellate per le quali i titoli di importazione sono scaduti, nel corso del mese precedente senza essere stati utilizzati completamente o parzialmente dagli importatori ;
c) le quantità espresse in tonnellate che sono state oggetto, nel corso del mese precedente, di un rinnovo totale o parziale di un titolo di importazione precedentemente concesso.

2. Le comunicazioni degli Stati membri comportano :

a) la ripartizione per prodotto, secondo i numeri del codice Nimexe ;
b) la ripartizione per Stato membro di provenienza e per paese d'origine.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 1986.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1986.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SUBORDINATA AL RILASCIO DI UN TITOLO D'IMPORTAZIONE

Codice NIMEXE	Stati membri	Paese terzi d'origine
73.01-23	GERMANIA	Bulgaria
73.01-35		Ungheria
73.08-03		Polonia
73.08-05		Romania
73.08-07		Cecoslovacchia
73.08-21		URSS
73.08-25		Repubblica popolare di Corea
73.08-29		
73.08-41		
73.08-45		
73.08-49		
73.10-12		
73.10-14		
73.10-15		
73.10-17		
73.11-16		
73.11-19		
73.12-19		
73.13-17		
73.13-19		
73.13-21		
73.13-23		
73.13-43		
73.13-45		
73.13-47		
73.01-10-49	BENELUX	Bulgaria
73.02-01		Ungheria
73.02-09		Polonia
73.08-01-49		Romania
73.10-11		Cecoslovacchia
73.10-12-17		Repubblica democratica tedesca
73.11-11-19		URSS
73.11-41		
73.11-50		
73.12-11		
73.12-19		
73.12-21		
73.12-51		
73.12-71		
ex 73.13-11 (escluse quelle a grani orientati)		
73.13-16		
73.13-17-36		
73.13-43-49		
73.13-64		
73.13-65		
73.13-67		
73.13-68		
73.13-72		
73.13-92		
73.62-10		
73.63-21		
73.63-29		
73.64-20		
73.65-55		
73.65-81		
73.72-11		
73.72-13		
73.72-19		
73.73-23-39		
73.74-21		
73.74-23		

Codice NIMEXE	Stati membri	Paese terzi d'origine
73.74-29 73.75-11 73.75-19 73.75-23-49 73.75-63 73.75-64 73.75-69 73.75-83 73.75-84 73.75-89		
Stessi prodotti che per il BENELUX ; inoltre : 73.13-41 73.65-21 73.65-23 73.65-25 73.65-53 73.73-72 73.75-53 73.75-54 73.75-59	ITALIA	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS Repubblica popolare di Corea
Tutti i prodotti CECA delle voci da 73.07 a 73.16 comprese	REGNO UNITO	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS Repubblica popolare di Corea
73.01-10 73.01-21 73.01-23 73.01-25 73.01-27 73.01-31 73.01-35 73.01-41 73.01-49	DANIMARCA	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS
73.02-01 73.02-09 73.06-10 73.06-20 73.06-30 73.07-12 73.07-21 73.07-24 73.08-01 73.08-03 73.08-05 73.08-07	IRLANDA SPAGNA PORTOGALLO	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS Repubblica popolare di Corea
73.08-21 73.08-25 73.08-29 73.08-41 73.08-45 73.08-49 73.09-00 73.10-11 73.10-12 73.10-14 73.10-15 73.10-17 73.10-18 73.10-42 73.11-11 73.11-12	FRANCIA	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS Brasile Repubblica di Corea Giappone Argentina Messico Venezuela Iugoslavia

Codice NIMEXE	Stati membri	Paese terzi d'origine
73.11-14		
73.11-16		
73.11-19		
73.11-41		
73.11-50		
73.12-11		
73.12-19		
73.12-21		
73.12-51		
73.12-71		
73.13-11		
73.13-16		
73.13-17		
73.13-19		
73.13-21		
73.13-23		
73.13-26		
73.13-32		
73.13-34		
73.13-36		
73.13-41		
73.13-43		
73.13-45		
73.13-47		
73.13-49		
73.13-50		
73.13-64		
73.13-65		
73.13-67		
73.13-68		
73.13-72		
73.13-74		
73.13-76		
73.13-78		
73.13-79		
73.13-82		
73.13-84		
73.13-86		
73.13-87		
73.13-88		
73.13-89		
73.13-92		
73.61-20		
73.62-10		
73.62-30		
73.63-29		
73.63-72		
73.64-20		
73.64-72		
73.65-21		
73.65-23		
73.65-25		
73.65-53		
73.65-55		
73.65-70		
73.65-81		
73.71-21		
73.71-23		
73.71-24		
73.71-29		
73.71-51		
73.71-52		
73.72-11		
73.72-13		
73.72-19		
73.72-33		
73.72-39		
73.73-23		

Codice NIMEXE	Stati membri	Paese terzi d'origine
73.73-25		
73.73-26		
73.73-29		
73.73-33		
73.73-35		
73.73-36		
73.73-39		
73.73-72		
73.74-21		
73.74-23		
73.74-29		
73.74-72		
73.75-11		
73.75-19		
73.75-23		
73.75-33		
73.75-43		
73.75-53		
73.75-54		
73.75-59		
73.75-63		
73.75-73		
73.75-79		
73.75-83		
73.75-84		
73.75-89		